

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 244 a iniziativa del Consigliere Latini

## DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Signori Consiglieri,

la lotta contro le malattie oncologiche rappresenta una sfida di enorme importanza nel contesto sanitario e sociale della nostra regione, considerato che le persone affette da queste patologie, oltre ad affrontare gravi conseguenze fisiche ed emotive, possono subire discriminazioni e pregiudizi che compromettono ulteriormente la loro qualità di vita e il loro recupero psico-fisico.

Ritengo sia di fondamentale importanza promuovere un approccio comprensivo e inclusivo verso questi pazienti garantendo loro il pieno rispetto dei diritti umani e l'accesso alle cure, alle opportunità di lavoro e all'ambito sociale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della tutela dei diritti di queste persone.

La sorveglianza oncologica non riguarda solo le condizioni cliniche ma deve riguardare tutte le condizioni che influiscono sulla qualità della vita, offrendo indicazioni per favorire e mantenere le buone abitudini che agiscono positivamente sulla prognosi. La persona guarita dalla malattia oncologica deve poter ricevere uno specifico, efficace e costante programma di cura e di riabilitazione interdisciplinare, con controlli periodici appropriati concordati tra gli specialisti e il medico di medicina generale, per supportare il percorso di pieno reinserimento nella vita affettiva, sociale e professionale. Le misure per facilitare l'integrazione sociale e il reinserimento professionale, compresa una valutazione iniziale e l'adattamento delle condizioni di lavoro per i malati di cancro, dovrebbero essere parti integranti del percorso dei pazienti.

Questa legge dovrà creare un profondo cambiamento culturale, svolgendo un ruolo educativo per i cittadini della nostra Regione.

Essa è composta da 7 articoli:

Art. 1 (Finalità);

Art. 2 (Piani di prevenzione delle discriminazioni e promozione dell'oblio oncologico);

Art. 3 (Consulta regionale per il diritto all'oblio oncologico);

Art. 4 (Sensibilizzazione ed educazione);

Art. 5 (Clausola valutativa);

Art. 6 (Invarianza finanziaria);

Art. 7 (Norme transitorie e finali).